

## *Un tributo bassomedievale gravante su servi e liberi: la “taglia” in Savoia e in Piemonte (secoli XII-XV)*

Francesco PANERO

### *Premessa*

Con il consolidamento delle signorie territoriali di banno, in tutte le regioni europee, fra XI e XII secolo, cominciò a essere riscosso un tributo gravante sui residenti liberi come corrispettivo per la protezione offerta dal signore bannale ai contadini del territorio e, per imitazione, dal signore/proprietario terriero nei confronti dei propri servi casati o ex liberi asserviti alla signoria fondiaria/familiare. Per lo più questo tributo è definito “taglia”, forse perché il signore, nel prelevare una parte delle sostanze dei dipendenti ne “tagliava” la proprietà<sup>1</sup>, oppure perché al momento della riscossione il villico signorile ne registrava l’avvenuto pagamento incidendo una tacca (*entaille*) su un bastone, come è documentato in Bretagna, dove il tributo è anche chiamato *incisura*<sup>2</sup>.

La taglia appare, del resto, nella documentazione bassomedievale con nomi diversi: *talea*, *tallia*, *talliata* nel Bacino di Parigi, nella Franca Contea, in Champagne, in Alvernia, in Savoia, nel Delfinato, nella Francia occidentale e nell’Italia settentrionale, in particolare durante i secoli XII-XV; *collecta*, *tollectum*, *maltollectum* (letteralmente, “maltolto”) in alcune regioni francesi e in Piemonte<sup>3</sup>; *questa* in Guascogna e Linguadoca<sup>4</sup>; *adiutorium* e *superimposi-*

---

<sup>1</sup> M. Bloch, *Libertà e servitù personali nel Medioevo, in particolare in Francia. Contributo a uno studio delle classi*, in *La servitù nella società medievale*, trad. it., cur. G. Cherubini, Firenze 1993, p. 67 (1 ed. in «Anuario del Derecho Español», 1933).

<sup>2</sup> D. Pichot, *Le prélèvement seigneurial dans l’ouest de la France*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XI<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles). Réalités et représentations paysannes*, cur. M. Bourin, P. Martínez Sopena, Paris 2004, p. 613 e sg.

<sup>3</sup> N. Carrier, *Les usages de la servitude. Seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne (VI<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, Paris 2012, pp. 238 e sgg.: questa pregevole analisi della documentazione di alcune regioni del regno di Borgogna induce talvolta l’A. a eccessi interpretativi per quanto concerne l’attribuzione di un significato genericamente “servile” ad alcuni oneri, come la taglia (pp. 251 e sgg.), che invece, anche in quei territori, era un tributo gravante sia su uomini liberi soggetti alla giurisdizione del *dominatus*, sia su servi vincolati da legami personali e perpetui a un signore.

<sup>4</sup> B. Cursente, *Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (XI<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, Toulouse 1998, pp. e 307 sgg.; R. Viader, *Le servage en Gascogne et en Languedoc aux XIII<sup>e</sup> et*

tio in alcune località della Liguria, del Piemonte e della Francia occidentale<sup>5</sup>; *servitium monetizzato*, *adiutoria* o, espressamente, *tallia ad censata*, computati nei *denarii census* dei rendiconti delle castellanie in Savoia, Valle d'Aosta e Piemonte<sup>6</sup>.

Pur essendo un tributo originariamente straordinario, riscosso in base alle esigenze congiunturali del *dominus* – per esempio, per la costruzione di una torre nel castello, per l'edificazione di un chiostro monastico o del palazzo vescovile, per pagare un sussidio pubblico, per il matrimonio delle figlie, per pagare il riscatto dalla prigionia –, talvolta la taglia coincideva con le *dationes* dovute al signore su basi consuetudinarie<sup>7</sup>. Per esempio, nel corso del secolo XII, ormai per consuetudine, nel contado di Alba i signori di Montarsino richiedevano a tutti i loro dipendenti aiuti finanziari per maritare le figlie e per pagare eventuali riscatti dalla prigionia (oltre a canoni, censi vari, *corvées*, albergarie, fodri, banni e imposte di successione)<sup>8</sup>.

Inizialmente questo tributo era dunque riscosso in modo irregolare, in base alle necessità dei signori; ma già a partire dal secolo XI, e soprattutto dal XII, su richiesta e pressione delle comunità, cominciò a essere definito e delimitato progressivamente sia sulla base di patti orali, che divennero poi una consuetudine consolidata, sia attraverso la concessione onerosa di carte di franchigia, che finirono per regolamentare diritti e doveri dei rustici verso i signori, costituendo una solida base per le consuetudini scritte e poi per gli statuti comunali, ben più articolati<sup>9</sup>.

Come precisò Marc Bloch in alcuni saggi dedicati nella prima metà del Novecento alla storia della servitù bassomedievale, la taglia, contrariamente a ciò che talvolta è stato affermato da alcuni studiosi, non era un onere esclusivamente servile in quanto vi erano soggetti anche i contadini liberi e

XIV<sup>e</sup> siècles. *Quelques éléments de réflexion*, in *Nouveaux servages et sociétés en Europe (XIII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle)*, Rennes 2010, pp. 45 e sg.

<sup>5</sup> F. Panero, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali liguri, piemontesi e valdostane nei secoli XI-XV*, in *Le comunità rurali e i loro statuti*, cur. A. Cortonesi, F. Viola, «Rivista Storica del Lazio», 21-22, (2005-2006), I, pp. 37-41; Pichot, *Le prélèvement*, pp. 613 e sg.

<sup>6</sup> M. Chiaudano, *La finanza sabauda nel secolo XIII*, Torino 1933-1937 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, d'ora in poi BSSS, 131-133), I, pp. 298 (Salin e Tarentasia, a. 1275-1276), 306 (Ayent e Sassons, a. 1279-1280), 317 (Quart, a. 1279-1280).

<sup>7</sup> L. Provero, *Comunità contadine e prelievo signorile nel Piemonte meridionale (secoli XII-inizio XIII)*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial*, pp. 557 e sg.

<sup>8</sup> Il «*Rigestum Comunis Albe*», ed. E. Milano, Pinerolo 1903 (BSSS, 20-21), I, p. 210 sgg., doc. 125.

<sup>9</sup> Panero, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti*, pp. 29 e sgg.

addirittura i *milites/vassalli*<sup>10</sup>. Tuttavia, in seguito al lungo processo di conferimento di franchigie alle comunità urbane e rurali – concernenti, fra le altre concessioni pubbliche e signorili, anche la definizione dei tempi di riscossione della taglia (*abonnement*, stabilizzazione o “abbonamento”) e la sua riduzione (*abornement*, delimitazione), solitamente previo pagamento di una somma in denaro *una tantum* –, coloro i quali alla fine del Medioevo si trovarono nella condizione di dover pagare la taglia a semplice richiesta dei signori (*tallia ad misericordiam*, *taille à merci*, come già avveniva nei secoli XI e XII), in quanto non avevano ottenuto una carta con la quale si definissero l’entità e la periodicità della riscossione del tributo, rischiavano talora di essere confusi con i *servi* propriamente detti. Infatti dopo la metà del secolo XIII, osservava lo storico francese, «qua e là, con una frequenza più o meno accentuata, secondo le regioni, la taglia arbitraria continuò a esistere e gradualmente si prese l’abitudine di considerarla un segno di servitù. Tale confusione giuridica è facilmente spiegabile. Sul piano giuridico, l’abbonamento della taglia era completamente distinto ... (dalla) manumissione che faceva del servo una persona libera: avvenne che questo privilegio, proprio di una forma particolare dell’aiuto, fosse concesso sia a uomini da sempre liberi, sia a ex servi ... sia infine a servi veri e propri. In pratica l’abbonamento e l’abolizione degli oneri servili avevano spesso fatto l’oggetto di una stessa carta a lungo mercanteggiata tra il signore e i suoi sudditi. Nei casi in cui i contadini (di condizione servile, n.d.a.), non avevano avuto la forza né la ricchezza necessaria per riuscire a ottenere l’*affranchissement* (in questo caso, una carta di *manumissio*, n.d.a.), non erano di solito neppure riusciti a ottenere la stabilizzazione dell’imposta signorile»<sup>11</sup>.

Va aggiunto che gli equivoci, questa volta sul piano dell’interpretazione storiografica, nascono anche dalla confusione, che spesso viene fatta dagli studiosi meno avvertiti, tra una carta di franchigia (o di abbonamento della taglia o di affrancazione che dir si voglia, concessa sia a liberi sia a servi) e una carta di manumissione (che rendeva giuridicamente liberi i *servi* propriamente detti): distinzione concettuale, come si è visto, ben presente nell’opera di Bloch, ma sicuramente non favorita dall’uso del termine *affranchissement*, che nella lingua francese è utilizzato sia per l’uno sia per l’altro atto giuridico<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Bloch, *Libertà e servitù personali*, pp. 67 e sgg.; Id., *Bianca di Castiglia e i servi del capitolo di Parigi*, in *La servitù*, pp. 313 e sgg.

<sup>11</sup> Bloch, *Libertà e servitù personali*, pp. 69 e sg.

<sup>12</sup> F. Panero, *Manumissioni di "servi" e affrancazioni di "rustici" nell'Italia settentrionale (secoli X-XIII)*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*. Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), cur. C. Violante - M.L. Ceccarelli Lemut, Pisa 2006, pp. 385-404.

L'analisi dei documenti relativi al pagamento, alla regolamentazione, all'abbonamento e all'abolizione della taglia, deve dunque tener conto preliminarmente dell'articolazione delle varie forme di dipendenza e di questi possibili equivoci, inoltre deve essere rivolta a raccolte documentarie sufficientemente ampie da permettere di contestualizzare e valutare le variazioni semantiche della terminologia utilizzata. Senza tralasciare la comparazione storica con altre aree della Francia e dell'Italia centro-settentrionale, la nostra attenzione si soffermerà in particolare su due vaste regioni del massiccio occidentale delle Alpi: la Savoia (con il Vaud, la Moriana e la Valle d'Aosta) e il Piemonte.

### 1. *Tributo pubblico e tributo signorile*

Nella Francia del secolo XIII con il nome di "taglia" erano indicati sia un tributo regio sia un tributo signorile, riscossi entrambi per esigenze militari o economiche straordinarie e, all'interno di ciascuna comunità, ripartiti sulla base del possesso immobiliare delle famiglie contadine<sup>13</sup>.

In una celebre lite scoppiata tra i canonici della cattedrale di Parigi e gli uomini di Orly – alcuni liberi, altri servi – per il pagamento della taglia arbitraria, nel 1252 alcuni testimoni affermarono che quando gli *homines* del capitolo non prendevano parte direttamente alle attività militari dell'esercito regio, pagavano la taglia, che veniva riscossa dal capitolo dei canonici, che poi avrebbe versato il sussidio al re<sup>14</sup>. In tal caso, è evidente, si trattava di un tributo riscosso con una finalità di servizio pubblico e non per esigenze private o che comunque potessero andare a esclusivo vantaggio della signoria locale.

Certamente però anche le funzioni svolte dalla signoria di banno per la difesa del territorio potevano giustificare la taglia come riscossione per un servizio di pubblica utilità. Tali sembrano infatti essere le taglie *ad misericordiam* riscosse dai conti di Moriana-Savoia nella castellania di Monthey nel 1275-76<sup>15</sup>, oppure le taglie pagate dalle comunità di Vert, Ona e Champorcer al castellano sabaudo di Bard nel 1273<sup>16</sup>. E per consuetudine gli abitanti delle comunità alpine della castellania di Allinges nel 1271-72 pagarono la taglia sia

<sup>13</sup> Bloch, *Bianca di Castiglia*, p. 322 sgg.

<sup>14</sup> Bloch, *Bianca di Castiglia*, p. 354: «Requisitus, dixit quod ipse vidit quod illi de Orliaco ibant in exercitum domini regis; et postea vidit quod capitulum talliabat eos ad faciendum subsidium domini regis, loco exercitus».

<sup>15</sup> Chiaudano, *La finanza sabauda*, I, p. 259.

<sup>16</sup> *Ibid.*, I, p. 246.

nel mese di maggio sia in autunno<sup>17</sup>. A Cesana Torinese la taglia cominciò a essere riscossa sistematicamente verso il 1260 dal delfino di Vienne, che all'epoca controllava anche alcune località del versante piemontese delle Alpi occidentali<sup>18</sup>: anche in questo caso sembra configurarsi come un tributo pubblico.

Nel rendiconto della castellania di Rocca e Corio Canavese del 1315-16 la taglia riscossa dai principi d'Acaia-Savoia era così giustificata: «Et levatur dicta talea super dictis hominibus et comune dicti loci quia dominus tenetur eos manutenere et defendere contra quamcumque personam in eorum iure ut dicitur»<sup>19</sup>. Nella medesima castellania, tuttavia, già nel 1334-35 il tributo riscosso annualmente per la protezione data dal principe era compreso nel *fodrum*, mentre la taglia – probabilmente appaltata alla comunità – ricadeva sui prodotti venduti nel mercato locale (*talea mercedis*)<sup>20</sup>.

In Tarentasia e nella castellania di Salin, invece, le *tallie ad censate* nella seconda metà del Duecento erano per lo più riscosse in collegamento con i mansi di proprietà comitale, tenuti in concessione da singoli contadini e da comunità rurali, oppure in occasione di compravendite del dominio utile sulle terre («tallie quas solvunt ementes et vendentes») <sup>21</sup>. Anche sulle terre del vescovado di Sion la taglia all'inizio del secolo era riscossa in proporzione alla quantità di terra tenuta in feudo o in concessione a tempo indeterminato<sup>22</sup>. E a Aiguilles in Queyras una testimonianza del 1260 ricorda che anche i nobili che avevano acquisito da contadini terre in concessione di proprietà del delfino erano soggetti al pagamento della taglia di natura “reale”: solo nel 1311 la nobiltà del Delfinato ne ottenne l'esonero dal delfino Giovanni di Vienne<sup>23</sup>.

Va però precisato che se i censi riscossi dai castellani sabaudi potevano in parte corrispondere alla taglia stabilizzata, vi sono aree in cui la taglia indefinita pagata da alcune comunità di villaggio continuava ancora nel Trecento a essere contrapposta ai censi fissi in denaro o in natura (distinti, a loro volta, dai canoni fondiari). È questa, per esempio, la situazione della zona meridionale della Franca Contea – a nord-ovest di Ginevra – dove la metà degli oltre quaranta villaggi che all'inizio del XIV secolo erano sottoposti alla signoria dell'abbazia di Saint-Claude, erano ancora soggetti alla taglia indefinita e ris-

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, I, p. 179.

<sup>18</sup> Carrier, *Les usages de la servitude*, p. 240.

<sup>19</sup> Torino, Archivio di Stato, s.r., Inventario gen., art. 66, *Conti della castellania di Rocca*, m. unico, rotolo 2, 1315-16.

<sup>20</sup> *Ibid.*, rotolo 8, 1334-35; rotolo 9, 1335-36.

<sup>21</sup> Chiaudano, *La finanza sabauda*, I, pp. 281, 288 e sgg.

<sup>22</sup> Carrier, *Les usages de la servitude*, p. 244.

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 306.

cossa a discrezione dei signori<sup>24</sup>. I *talliabiles* erano in parte – ma non tutti: ciò va sottolineato – di condizione servile, come dimostrano sia alcuni atti di asservimento volontario di “tagliabili” (evidentemente, però, fino a quel momento personalmente liberi), sia le carte di manumissione degli stessi<sup>25</sup>.

Talvolta la taglia stabilizzata, attraverso un atto scritto concesso alla comunità, sostituiva tributi come il fodro, l'albergaria signorile e *adiutoria* vari, che erano stati oggetto di riscatto da parte della comunità; pertanto, senza essere originariamente sinonimi – considerata la diversa natura dei tre tributi – la nuova imposta stabilizzata in concreto si sovrapponeva a essi nel momento in cui la carta di franchigia ne fissava l'importo complessivo a carico della comunità, che a sua volta ne ripartiva il carico tra le famiglie residenti, come si è detto<sup>26</sup>. Del resto, nella Francia occidentale la taglia nel XIII secolo corrispondeva all'*adiutorium* dovuto in altre regioni al *dominus* in occasione dell'investitura a cavaliere del primogenito, oppure per il matrimonio della figlia o, ancora, per pagare il riscatto dalla prigionia del signore, ed era anche pagata dai vassalli, che a loro volta si rivalevano sui loro uomini<sup>27</sup>.

## 2. Servi, dipendenti liberi e vassalli soggetti alla taglia

Ancora Marc Bloch sintetizza bene il nesso esistente fra rapporto di dipendenza e soggetti sottoposti al prelievo della taglia da parte del *dominus*: «La rete che univa gli uomini gli uni agli altri era intessuta di una serie di vincoli di dipendenza ... Il capo comandava e proteggeva, l'inferiore obbediva e aiutava, con la sua persona e con i suoi beni ... Forma pecuniaria dell'aiuto, la taglia era dovuta ovunque vi fosse un uomo che chiamava un altro con

<sup>24</sup> V. Corriol, *Les serfs de Saint-Claude. Étude sur la condition servile au Moyen Âge*, Rennes 2009, pp. 99 e sgg., 107 e sgg. Un accordo concluso tra il priore e la comunità di Bouchoux nel 1333 prevedeva che il priorato potesse esigere una sola volta all'anno taglia e *complacuntum* (un tributo solitamente pagato dagli affrancati): poiché gli uomini del luogo si riconoscevano *homines ligii*, l'A. ritiene che questo sia un primo passo verso l'asservimento della comunità; tuttavia la condizione di “uomini ligi” non è una prova indiscutibile di dipendenza ereditaria, vale a dire servile: cfr. L. Bellone, «*Homines ligii*». *Lessico e semantica della dipendenza nell'arco alpino occidentale (sec. XIII)*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali: dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, cur. R. Lluch Bramon, P. Orti Gost, F. Panero, L. To Figueras, Cherasco 2015, pp. 97-11.

<sup>25</sup> Corriol, *Les serfs de Saint-Claude*, p. 357 sgg.

<sup>26</sup> F. Menant, *Les chartes de franchise de l'Italie communale. Un tour d'horizon et quelques études de cas*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial*, p. 254; Provero, *Comunità contadine e prelievo signorile*, pp. 569 e sg., 573.

<sup>27</sup> Pichot, *Le prélèvement*, pp. 613 e sg.

l'appellativo, insieme vago e carico di significati, di "signore". Il vassallo la pagava al signore del feudo; il "villano", "ospite" o "manente", al signore terriero dal quale aveva avuto la sua terra a censo, o sotto la cui giustizia egli "dormiva e si levava"; agli uomini della chiesa veniva comunemente reclamata, a torto o a ragione, dall'avvocato laico che considerava suo dovere proteggere i beni del santo, loro padrone; il re, allorché vi fu veramente un re, cercò di riscuoterla da tutti i Francesi; il servo, infine, la doveva al signore del suo corpo»<sup>28</sup>.

I *Decreta Sabaudiae ducalia* del 1430 riconoscevano ai *taliabiles*, come agli altri *homines* conviventi nello stesso *albergum* (sia fratelli, sia non consanguinei) di ereditare dai collaterali/*consortes* le terre in concessione gestite per indiviso, sfuggendo così al diritto signorile di recuperare le terre allagate a tempo indeterminato in caso di mancanza di eredi diretti (diritto di manomorta)<sup>29</sup>.

Tra la fine del secolo XV e l'inizio del XVI però i *taillables à merci* in Savoia erano talvolta ritenuti *servi* e, in quanto tali, erano contrapposti agli uomini ligi – i quali giuravano fedeltà esclusivamente a un signore, il conte di Savoia o altri *domini* –, che nonostante i variabili carichi di dipendenza erano considerati per lo più liberi. Infatti, come scriveva il ginevrino François Bonivard all'inizio del Cinquecento, «Mais il y a différence de subjection et obéissance. Les uns sont moins astringents, que l'on appelle liges. Les autres plus, qui sont en la servitude que l'on appelle taillable, qui sont serfs ... Les liges eux-mêmes sont de deux sortes, de fief noble et de fief ignoble»<sup>30</sup>.

Tuttavia, in alcuni casi, lo stato di *taillable à merci* e quello di uomo ligio erano propri di una stessa persona, che è quindi dubbio definire di condizione servile. Per esempio, nelle *extentae* – gli inventari dei diritti e dei redditi comitali sabaudi di cui era prevista la riscossione durante l'anno – della castellania di Ugine, del 1279, Johannes Corbays rilasciava la seguente dichiarazione: «Johannes Corbays iure est homo domini comitis ligius, talliabilis ad misericordiam, et tenet de eo en la Tura de Mont Desoz domum suam. Debet

---

<sup>28</sup> Bloch, *Libertà e servitù personali*, p. 67.

<sup>29</sup> *Decreta Sabaudiae ducalia*, Turin 1477, ed. G. Immel, Glashütten-Taunus 1973, libro III, f. 122v, «De feudis homagiis enphiteotibus commissionibus et exchaytis. Altero fratrum vel hominum aliorum taliabilium vel consistorum unum albergum incontrahentium sine liberis decedente non pertinent dominis eorum exchaytis seu manus mortua sed succedunt alii indivisim».

<sup>30</sup> *Advis et devis de l'ancienne et nouvelle police de Genève. Suivis des advis et devis de la noblesse et de ses offices ou degrez et des III estatz monarchique, aristocratique et démocratique. Des dismes et des servitudes taillables*, s.d. (ma in. sec. XVI), Genève 1865, pp. 363, 369.

talliam ad misericordiam, breneriam, manuoperam, gaytagium et bastimentum castris»<sup>31</sup>.

A parte la taglia arbitraria, tutti gli altri tributi e servizi erano i medesimi che erano prestati al signore territoriale dai residenti liberi, i quali all'occorrenza potevano trovare rifugio nel castello, dal momento che contribuivano ai servizi di guardia e di manutenzione. Dunque, se si volesse attribuire alla "taglia arbitraria" il significato di "onere tipicamente servile", si dovrebbe assegnare lo *status* di *servus* a Johannes Corbays, cosa che non è possibile fare dal momento che non è documentato un atto espresso di asservimento perpetuo o una *confessio*/dichiarazione di dipendenza ereditaria da parte del contadino. L'uomo ligio, del resto, in questo caso, era colui il quale non aveva altri signori se non il conte: infatti, oltre a esserne suddito "territoriale", abitava in una *domus* avuta in concessione dal conte stesso e non da altri signori. Va tuttavia rilevato che gli abitanti del borgo di Ugine prima del 1273 avevano ottenuto dai conti di Savoia una carta di franchigia che li aveva esentati dal pagamento della taglia e di altri *usagia*; franchigie dalle quali erano però esclusi gli abitanti dei piccoli insediamenti di quel medesimo territorio, come doveva essere *Johannes*, che abitava a La Tura de Mont Desoz<sup>32</sup>.

Quando, invece, l'uomo ligio assumeva l'impegno all'omaggio perpetuo per sé e per i propri discendenti, l'accettazione della dipendenza ereditaria lo poneva in una condizione di servaggio, molto simile a quella di altre figure presenti nella documentazione francese (*homines proprii* o *homines de corpore*) e italiana della stessa epoca<sup>33</sup>. Per esempio, a Yenne *Petrus Balbi* confessava di essere già uomo ligio del conte e nel 1272 donava se stesso e i suoi discendenti al signore: «confitetur et asserit esse hominem ligium domini comitis Sabaudie et se et heredes et successores suos donat, cedit et concedit in hominem et homines eiusdem domini comitis Sabaudie et successorum suorum». *Petrus*, ligio del conte, prima di stipulare quell'atto era nondimeno un uomo libero e diventava dipendente perpetuo, insieme con i suoi discendenti diretti, solo con la dichiarazione di autodedizione ereditaria, contestuale alla *confessio* del 1272. Del resto, per poter essere "uomo esclusivo" del conte, si era sottratto a un precedente vincolo di dipendenza, chiedendo al priore del monastero di Yenne di rinunciare a ogni diritto nei suoi confronti; e a quel punto il giudice comitale del Viennese ingiungeva a tutti i castellani e balivi sabaudi di difendere i diritti reali e personali di Pietro, che dunque possiamo

<sup>31</sup> Chiaudano, *La finanza sabauda*, III, p. 219 sg.

<sup>32</sup> R. Mariotte-Löber, *Ville et seigneurie. Les chartes de franchises des comtes de Savoie (fin XII<sup>e</sup> siècle-1343)*, Annecy-Genève 1973, p. 187.

<sup>33</sup> Cfr. note 42-43.

definire un “asservito”, tuttavia protetto in modo speciale dal potere pubblico<sup>34</sup>.

Ancora un paio di esempi confermano questa situazione molto articolata della *ligesse*, della dipendenza e delle relazioni con il pagamento della taglia. A Romont, nel Vaud, fra gli oltre 250 dipendenti del conte, una cinquantina nel 1278 si dichiaravano *liberi* – vale a dire “affrancati”, ossia esentati dal pagamento di tributi – e altrettanti confessavano di pagare la taglia arbitraria gravante sulle persone (*talliabiles*) e non sui beni<sup>35</sup>: evidentemente tutti gli altri, al contrario, pagavano una taglia “accensata”, definita in rapporto al possesso dei loro beni allodiali e in concessione, come avveniva per alcuni contadini del territorio di Ugine<sup>36</sup>.

Invece alcuni *homines* di Le Châtelard-en-Bauges nel 1273 dichiaravano di essere *tenentes* di terre dei conti di Savoia senza per questo essere loro uomini ligi. Per quanto riguarda la taglia, invece, solo una decina tra gli oltre duecento uomini ligi del conte la pagavano nella misura fissata annualmente tra i sei e i dodici denari pro capite, probabilmente perché si trattava di dipendenti che riconoscevano in tal modo la loro dipendenza ereditaria (*de recognitione, recognitio homagii*); per altri, ligi liberi, la taglia era stata trasformata in un censo fisso (*tallia adcensata*) e in qualche caso, probabilmente, riscattata con pagamenti *una tantum*, quantunque la prima carta di franchigia generale concessa all’intera comunità risalga solo al 1301<sup>37</sup>.

D’altro canto l’origine diversificata della taglia – onere pubblico, oppure personale o “reale” – è evidente nella castellania di Rue, dove nel 1271-72 solo alcune famiglie la pagavano in Quaresima (presumibilmente quelle che avevano terre in concessione dai conti di Savoia), mentre l’intera comunità, come segno di dipendenza dei residenti “protetti” dalla signoria territoriale, la pagava durante la festa di tutti i Santi<sup>38</sup>.

Nel 1334, inoltre, a Le Châtelard-en-Bauges alcuni abitanti erano qualificati come *homines domini talliabiles accensiti*, ciascuno dei quali, oltre alla taglia di sette soldi annuali, pagava tre soldi a titolo di canone d’affitto per le terre in concessione (*redditus*), otto denari *pro garda* e sei denari *pro affoa-*

---

<sup>34</sup> Chiaudano, *La finanza sabauda*, III, pp. 264 e sg., doc. 31, 5 nov. 1272. Cfr. N. Carrier, *Les origines d’un “nouveau servage” en Savoie d’après les enquêtes princières du XIII<sup>e</sup> siècle*, in *Nouveaux servages*, pp. 77 e sgg.

<sup>35</sup> Chiaudano, *La finanza sabauda*, III, p. 105 e sgg.

<sup>36</sup> *Ibid.*, III, p. 53: alcuni abitanti di Ugine «de bent de tallia adcensata XVI solidos, de quibus Aymo, Morardus et Fauconetus debent VIII solidos et dicunt se esse immunes pro franchimento ville de Ugineta ubi sunt burgenses». Cfr. anche pp. 224 e sgg.

<sup>37</sup> *Ibid.*, III, p. 22 e sgg. Cfr. Mariotte-Löber, *Ville et seigneurie. Les chartes de franchises*, pp. 139 e sg.

<sup>38</sup> Chiaudano, *La finanza sabauda*, I, pp. 221-222 (Rue, a. 1271-1272).

gio; altri, definiti *ligii et liberi*, vale a dire “affrancati”, erano esonerati dal pagamento di *garda* (probabilmente, in questo caso, sinonimo di *custodia castri*) e focatico e pagavano solamente tre soldi e tre denari «tam pro tayllia accensata quam pro servicio»<sup>39</sup>.

Anche nel Tolosano e nella bassa Linguadoca la *questa* o *tallia* dovuta al principe o al comune di residenza per restaurare le fortificazioni, i ponti, le strade o per la costruzione di chiese era considerata un tributo pubblico dovuto da tutti i residenti, compresi i nobili. Sebbene questi ultimi, insieme con alcuni gruppi di *burgenses* ne fossero talora esenti – in virtù di una carta di franchigia onerosa –, erano nondimeno tenuti a pagare la *questa* in caso di guerra oppure in occasione del matrimonio delle figlie o al fine di addobbare come cavaliere il figlio del signore territoriale<sup>40</sup>. Da tutto ciò emerge con chiarezza che la *questa* non poteva essere considerata un segno di dipendenza servile.

Considerazioni simili si possono trarre dalla documentazione dei secoli XIII e XIV relativa alla contea di Borgogna, dove è evidente che le cessioni di terre e uomini da parte dei signori non sono nulla di più che dichiarazioni relative ai diritti esercitati sugli stessi uomini, mentre lo *status* di dipendenza ereditaria è sempre documentato – in pochissime carte, per la verità – con un atto di autodedizione o con una *confessio* da parte del contadino (per sé e per i propri eredi) di essere «homo talliabilis et expletabilis», incapace di cedere a terzi le terre avute in concessione oppure di emigrare<sup>41</sup>. In Borgogna fra Tre e Quattrocento la taglia era per lo più diventata un’imposta annuale, ripartita tra le famiglie residenti non affrancate dalla stessa: per questo aveva assunto un carattere “reale” e il suo ammontare era rapportato alla quantità di terra posseduta, anche se in qualche caso continuava a essere considerata un tributo “personale” e in qualche altro era addirittura pagata da persone qualificate

<sup>39</sup> Carrier, *Les origines*, p. 86, doc. cit. in note 78-79.

<sup>40</sup> Cursente, *Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale*, pp. 307 e sgg.

<sup>41</sup> L. Delobette, «Vinet mon homme, qui est fils à la Pluschière». *Les expressions de la dépendance dans les hauts plateaux du comté de Bourgogne à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle*, in *Nouveaux servages*, pp. 107 e sgg. Solo nel secolo XIV e, in particolare, dopo la Peste Nera, con la drastica diminuzione della popolazione, in Borgogna si introducono delle restrizioni alle emigrazioni, che vengono subordinate a una espressa comunicazione al signore locale da parte del migrante oppure al pagamento di una tassa “de remuage” oppure alla rinuncia ai beni fondiari in concessione e ai beni mobili: G. David-Bringé, *Les chartes de franchises du comté de Bourgogne au Moyen Âge et la notion de “nouveau servage”*, *ibid.*, pp. 116 e sgg.

come “franche” (evidentemente per altri oneri), tuttavia soggette alla “taglia a volontà”<sup>42</sup>.

L'affrancazione dalla taglia – monetizzata e conglobata nei censi e canoni in denaro per la terra in concessione – non escludeva che per il resto l'impegno richiesto ai contadini dalla subordinazione signorile fosse talvolta molto pesante: per esempio, nel 1289 due contadini dipendenti dall'abbazia di Saint-Claude nella Franca Contea venivano reinvestiti delle terre in concessione già tenute dal padre contro il pagamento di un canone di quaranta soldi viennesi e con esclusione di ogni taglia; tuttavia, se in futuro avessero voluto emigrare, avrebbero dovuto rinunciare al *tenementum* in concessione e lasciare un terzo dei loro beni all'abbazia come risarcimento<sup>43</sup>.

Solo quando fosse dovuta in ragione della specifica condizione di dipendenza ereditaria personale (*de corpore, de hominico*) e reale (*de caselagio, de ascriptione*), la taglia signorile poteva avere una valenza servile: ma in questo caso non era il tributo in sé a costituire una prova di servaggio, bensì la stessa condizione del dipendente che si era sottomesso – anche a nome dei suoi discendenti – al servaggio di natura “personale e reale” al momento di assumere il *caselage* in concessione perpetua come “uomo di corpo” o *homo proprius*<sup>44</sup> del signore. In altri termini, nei confronti di questi ultimi erano riscossi tributi, qualitativamente non dissimili dalla taglia signorile prelevata sulle famiglie libere, ma differenziati da quella in ragione della dipendenza ereditaria assunta dagli *homines proprii*, che in quanto tali sono direttamente paragonabili ai manenti/ascrittizi/villani della Toscana<sup>45</sup> oppure agli *homines alterius* dell'Umbria e delle Marche<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> S. Bépoix, *Un état du servage dans le comté de Bourgogne (fin du XIV<sup>e</sup>-début du XV<sup>e</sup> siècle)*, *ibid.*, pp. 136 e sgg.: in tre castellanie della contea era però solo pagata una volta ogni tre anni (p. 143).

<sup>43</sup> Corriol, *Les serfs de Saint-Claude*, pp. 78 e sg.: «tamen remanserunt expectabiles ita quod si vellent a nobis vel a dicto tenemento recedere vel burgensium facere, dictum tenementum nobis remaneret et in bonis ipsorum haberemus tertiam partem».

<sup>44</sup> Viader, *Le servage en Gascogne et en Languedoc*, pp. 45 e sg., 48 e sgg.

<sup>45</sup> P. Cammarosano, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del dominio cittadino*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Firenze 1979, pp. 160 e sgg.; S. Collavini, *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, pp. 331 e sgg.; F. Panero, *Libera contrattazione e patti di manenza ascrittizia fra Piemonte sud-orientale, Liguria di Levante e Lunigiana (secoli XII e XIII)*, in *Migrazioni interne*, pp. 279-306.

<sup>46</sup> J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio (Storia d'Italia, dir. da G. Galasso, VII/2)*, Torino 1987, pp. 386 e sgg.; C. E. Tavilla, «*Homo alterius*». I rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato «*De hominiciis*» di Martino da Fano, Napoli 1993.

### 3. *Franchigie parziali, riconversione della taglia in censi fissi e affrancazione dal tributo*

L'affrancazione dal pagamento della taglia non è quindi la testimonianza della trasformazione di una ipotetica condizione servile originaria dei dipendenti, ma una semplice esenzione fiscale ottenuta con un pagamento *una tantum*, a titolo di riscatto, per lo più da parte di uomini personalmente liberi, come si è detto più sopra.

D'altro canto, nella prima metà del Trecento anche la qualifica di *talliables ad misericordiam* – come avveniva a Le Châtelard-en-Bauges nel 1334-35 – talvolta indicava dipendenti che ormai pagavano la taglia fissa annuale, ossia la *tallia accensata*, vale a dire un tributo fisso considerevole (per lo più ammontante a otto soldi per fuoco), ma ben lontano dalle riscossioni arbitrarie che nei secoli precedenti gravavano sui *servi*<sup>47</sup>. Alcuni dei tagliabili *à merci* pagavano una taglia addirittura inferiore a quella di altri dipendenti che non sono qualificati come tali, anche se la loro condizione di inferiorità è provata dal fatto che la taglia, ormai di cadenza annuale, variava a discrezione del signore<sup>48</sup>. In alcuni casi, poi, tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV la taglia veniva collegata con il fondo agricolo dato in concessione, per cui finiva per affiancarsi ai canoni di locazione e ai censi dovuti per la *res* allogata a tempo indeterminato, il cui dominio utile era oggetto di compravendita fra i contadini senza che però il *dominus* perdesse i diritti sul tributo stesso<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Cfr. Carrier, *Les origines*, pp. 87 e sgg., per il quale invece lo *status* del tagliabile tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV è un segno di servaggio ereditario.

<sup>48</sup> *Ibid.*, pp. 89 e sg., nota 91: «Petrus de Bello Campo, Iacobus frater eius, Martinus de Fonte, Seignoretus Carrelli, Iohannes Vesperelli: omnes isti sunt homines domini talliables ad misericordiam, exceptis Petro de Bello Campo et Iacobo fratre suo qui debent tallias et alia usagia ut alii, et tenent de eo (terras ....). Pro hiis debent omnes insimul I quartam frumenti, I quartam avene redditus. Item Petrus de Bello Campo et Iacobus frater eius predicti debent pro se redditus et talliam IIII solidos et de placito XII denarios. Item Martinus de Fonte et Iaquemetus Carrelli et Iohannes Vesperelli predicti debent pro se V solidos VIII denarios et VI denarios (et) obolum de placito, inclusis partibus, pullis, eschinnellis, faissis lignorum, turtis et pastoragio; item debent talliam ad misericordiam, pro qua solvunt hoc anno III solidos. Item omnes predicti debent biennas et bastimentum castris et corvatas ter in anno» (Extenta di Ugine, a. 1290). Questi *consortes* coltivano in comune le terre del signore, ma la loro diversa condizione di dipendenza originaria li rende contribuenti differenziati: in particolare la taglia per i «talliables ad misericordiam» varia di anno in anno. In Borgogna nei secoli XII e XIII, prima del grandioso processo di concessione di franchigie avviato nella prima metà del Duecento, la taglia era riscossa in molte località due volte all'anno: David-Bringé, *Les chartes de franchises*, pp. 114 e sg.

<sup>49</sup> Chiaudano, *La finanza sabauda*, III, p. 165.

Si possono citare in proposito i seguenti esempi savoiard. La carta di franchigia concessa nel 1276 dal conte Filippo di Savoia alla comunità di St.-Julien-de-Maurienne, oltre a confermare diverse franchigie e consuetudini già riconosciute dal predecessore, fissava un carico fiscale prestabilito per la *tallia* dovuta dalla comunità *nomine servitii*, ammontante complessivamente a sette lire e tre soldi, da ripartire fra le famiglie residenti ogni anno nel mese di agosto<sup>50</sup>.

Anche per gli abitanti di Aigle in Vaud (1288) e per quelli della villafranca di Châtel-St.-Denis (1296) il conte Amedeo V stabilì che in luogo della taglia tradizionale pagassero un censo fisso. Gli abitanti di Aigle furono infine esonerati dal pagamento della taglia nel 1314, come lo furono la comunità di Balon e quella di Ceyzériat nel 1326<sup>51</sup>.

Per contro, nella carta di franchigia concessa nel 1344 da Umberto de Bilens agli abitanti della villanova di Palézieux in Vaud, si fa per lo più riferimento alla carta di franchigia di Moudon confermata da Ludovico di Savoia nel 1328. Tuttavia si discosta da questa quando parla dei *taillables* ereditari rifugiatisi nella villanova: essi saranno considerati dipendenti dei propri signori fino a quando non avranno riscattato la taglia personale<sup>52</sup>.

I cittadini di Aosta, del resto, erano stati affrancati dalla taglia fin dal 1191-1196 e gli abitanti di Villeneuve-de-Châtel-Argent lo furono nel 1273<sup>53</sup>. Invece alla comunità di Morgex nel 1323 fu assicurato che i conti non avrebbero preteso per la taglia più di quanto pagavano complessivamente gli abitanti della Valle di Digne ogniqualvolta il conte e la contessa di Savoia venivano in Valle d'Aosta, vale a dire duecento lire viennesi per il primo e venti lire per la contessa<sup>54</sup>.

In Piemonte è soprattutto il Canavese che offre numerosi esempi di affrancazione, temporanea o definitiva, dalla taglia nei secoli XIV e XV, ma sin dalla fine del secolo XII diversi signori della regione pedemontana affrancarono le comunità soggette contro un pagamento *una tantum*.

Per esempio, i marchesi di Saluzzo nel 1198 precisarono l'entità dell'*adiutorium* dovuto dagli abitanti di Racconigi in occasione dell'acquisto di parti del castello e del villaggio appartenenti ad altri signori e per il matri-

---

<sup>50</sup> Mariotte-Löber, *Ville et seigneurie. Les chartes de franchises*, p. 210.

<sup>51</sup> *Ibid.*, pp. 55, 105.

<sup>52</sup> J.-F. Poudret, *Libertés et franchises dans les pays romands au Moyen Âge. Des libertés aux droits de l'homme*, Lausanne 1986, p. 52.

<sup>53</sup> A. Barbero, *La "libertas" aostana e le libertà delle città italiane: un confronto possibile?*, in *Liberté et libertés. VIII<sup>e</sup> centenaire de la charte des franchises d'Aoste*, Aoste 1993, pp. 175 e sgg. (attribuisce la carta di Aosta al 1191); Mariotte-Löber, *Ville et seigneurie. Les chartes de franchises*, pp. 55, 110 (è favorevole ad attribuire alla carta di Aosta la data del 1196).

<sup>54</sup> Mariotte-Löber, *Ville et seigneurie*, p. 55.

monio delle figlie del signore<sup>55</sup>. E i marchesi del Carretto nel corso del Duecento attribuirono ad alcune comunità del Piemonte meridionale franchigie volte ad abolire la taglia arbitraria e a stabilizzare la riscossione del fodro signorile (talora confuso con la taglia)<sup>56</sup>.

Nel 1376 il conte Amedeo VI di Savoia, ai fini di favorire le immigrazioni, concedette una carta di franchigia agli abitanti di Rivarolo Canavese, riconoscendo loro la libertà di testare e donare ed esentandoli per i trent'anni successivi dal pagamento di pedaggi, gabelle e *maletoltis* (termine che talvolta indica la taglia) e, per soli cinque anni, da ogni altra taglia arbitraria<sup>57</sup>.

Nel 1387, durante le sommosse dei Tuchini (1386-1391), contro i conti del Canavese, il luogotenente dei conti di Savoia, Ibleto di Challant, per pacificare le comunità concesse agli abitanti della Val Caprina – Alice, Gauna, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Rueglio – la riduzione delle “taglie volontarie” a favore dei Savoia a un quarto di fiorino all'anno, con espresso divieto ai funzionari pubblici di imporre altre taglie arbitrarie, che costituivano una delle ragioni della ribellione delle comunità contadine nei confronti dei signori locali e dei signori territoriali<sup>58</sup>.

Già nel 1385, in verità, per venire incontro alle richieste delle comunità canavesane, Amedeo VII aveva stabilito che la taglia si dovesse pagare «solo nei casi eccezionali, come matrimonio delle figlie (dei signori), addobbamento cavalleresco, riscatto del signore»<sup>59</sup>. Tuttavia per la riduzione della taglia e per la ridefinizione di altri tributi il conte chiedeva l'esborso di una forte somma in denaro alle comunità, che a quel punto si ribellarono. Solo nel 1391 fu riportata la pace nella regione, anche a seguito della rinuncia alla “tassa di pacificazione” richiesta dai Savoia nel 1385<sup>60</sup>.

Nel 1419 anche i conti di Valperga abolirono le taglie che gli abitanti di Cuorgnè dovevano abitualmente pagare in occasione dei matrimoni di figlie e

---

<sup>55</sup> S. Pivano, *Antichi usi e consuetudini del Cuneese, dell'Albese e del Monregalese*, in *Miscelanea cuneese*, Torino 1930 (BSSS, 111), p. 42.

<sup>56</sup> F. Panero, *Strutture del mondo contadino. L'Italia subalpina occidentale nel basso medioevo*, Cavallermaggiore 1994, p. 146.

<sup>57</sup> *Corpus Statutorum Canavisii*, ed. G. Frola, Torino 1918 (BSSS, 92-94), III, p. 137.

<sup>58</sup> *Ibid.*, II, p. 74. Sulle sommosse dei Tuchini cfr. A. Barbero, *Una rivolta antinobiliare nel Piemonte trecentesco: il tuchinaggio in Canavese*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, cur. M. Bourin, G. Cherubini, G. Pinto, Firenze 2008, pp. 153-196.

<sup>59</sup> Barbero, *Una rivolta*, p. 171.

<sup>60</sup> *Ibid.*, p. 173. Il nesso di causa/effetto sembrerebbe comprovato dal fatto che nel 1391, per pacificare il Canavese, Amedeo VII rinunciò al pagamento della somma di 34.000 fiorini richiesta nel 1385, quantunque le comunità ribelli dovessero risarcire i signori per i danni causati.

sorelle dei signori, per l'investitura a cavaliere dei figli maschi, per il riscatto dei signori dalla prigionia, per l'acquisto di terra eccedente il valore di duecento fiorini, per la ricostruzione di dimore signorili incendiate<sup>61</sup>.

Pure gli abitanti di Ozegna nel 1433 furono affrancati dai Savoia dal pagamento di *subsidiis ... et aliis auxiliis*, che sembrano corrispondere alle taglie arbitrarie<sup>62</sup>. Analogamente, nel 1461 la comunità di Barbania fu esonerata dai contributi relativi alle *maletoltis* da Ludovico di Savoia<sup>63</sup>.

In conclusione, anche se tra la fine del Duecento e la prima metà del Trecento la taglia divenne per tutti i dipendenti un tributo stabile, per lo più riscosso una volta all'anno (o, più raramente, due volte), per i *talliabiles ad misericordiam* continuava a variare di anno in anno a discrezione del signore e, anche se talvolta il suo importo era minore di quello pagato dagli altri dipendenti, finiva per far considerare i tagliabili *à merci* di condizione inferiore, cosicché per alcuni giuristi tardomedievali il tributo richiesto a discrezione dei signori poteva essere interpretato come un segno di servitù<sup>64</sup>. In realtà, la taglia *à merci* non era di per sé una prova di servitù: per provare lo *status* servile, in qualsiasi tribunale era necessario documentare la discendenza da genitori servi o l'esistenza di un atto formale di asservimento, oppure di una *confessio* relativa alla dipendenza ereditaria, che consentivano di appurare la presenza di una condizione di subordinazione perpetua<sup>65</sup>, peraltro compatibile sia con la taglia arbitraria, sia con la taglia fissa, sia con l'assenza della stessa in quanto abolita con un atto oneroso di affrancazione, che tuttavia, in questo caso, non avrebbe potuto cancellare lo *status* servile personale se, come abbiamo visto<sup>66</sup>, non fosse intervenuto anche un atto di *manumissio*.

Il progressivo processo di affrancazione delle comunità dalla taglia signorile consentì, per altro verso, alle stesse di farne spesso un tributo "reale" proprio, incorporato nelle collette e nei fodri comunali. Tanto per citare un esempio, la comunità di Saluzzo, dopo aver ottenuto dai marchesi franchigie ed esenzioni fiscali a partire dal 1299, ebbe infine la conferma marchionale di statuti propri, dove taglie, collette e fodri corrispondevano a tributi riscossi

---

<sup>61</sup> *Corpus Statutorum Canavisii*, II, p. 313.

<sup>62</sup> *Ibid.*, III, p. 419.

<sup>63</sup> *Ibid.*, I, p. 345.

<sup>64</sup> Bloch, *Libertà e servitù personali*, p. 67.

<sup>65</sup> F. Panero, *L'accertamento della dipendenza servile medievale: fonti giuridiche e dibattito storiografico*, in *Filologia e linguistica. Studi in onore di Anna Cornagliotti*, cur. L. Bellone, G. Cura Curà, M. Cursietti, M. Milani, Alessandria 2012, pp. 493 e sgg.

<sup>66</sup> Cfr. nota 12.

ormai dal comune in rapporto al possesso fondiario dei residenti e dei forestieri nel territorio comunale di pertinenza<sup>67</sup>.

La taglia, in definitiva, da tributo signorile irregolare e odioso per le comunità, e spesso segno sospetto di dipendenza servile, oltre che un mezzo per monetizzare somme cospicue da parte dei signori – i quali nei due ultimi secoli del Medioevo consentirono ai rustici di riscattarla con pagamenti *una tantum* –, divenne uno dei tributi riscossi dalle comunità stesse e, in quanto tale, finì per rappresentare uno di quei segni tangibili della libertà raggiunta sul piano economico-amministrativo anche dai comuni minori e da tante piccole comunità rurali<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> *Gli Statuti di Saluzzo (1480)*, ed. G. Gullino, Cuneo 2001, pp. 13 e sgg., 198 e sgg.

<sup>68</sup> Panero, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti*, pp. 41 e sgg.